

**REGOLAMENTO DEL C.d.I. DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE PREVISTA
DAL COMMA 2 DELL'ART.33 DEL D.A. 31.12.2001, N. 895 EMANATO A SEGUITO DEL
D.I. 01/02/2001, N. 44**

FINALITA' : Il presente regolamento definisce i criteri e i limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di competenza del Dirigente Scolastico.

TITOLO I

**ATTIVITA' DIDATTICHE E PRESTAZIONI DEL PERSONALE PER CONTO TERZI E
RELATIVA ALIENAZIONE DI BENI E SERVIZI PRODOTTI CON LE STESSE.**

ART. 1

L'Istituzione scolastica, nell'esercizio dei compiti di formazione ed educativi, ha facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche e di attività programmate.

Art.2

Il Dirigente Scolastico è autorizzato a sottoscrivere con terzi convenzioni per svolgere attività di formazione, istruzione o di ricerca, in tale convenzione devono essere previsti :

- a) Le modalità di utilizzo dei locali scolastici;
- b) Le modalità di pagamento dei compensi ai docenti e al personale;
- c) I costi per l'eventuale usura delle attrezzature e per l'acquisto di materiale di facile consumo e quanto è necessario per espletare l'attività;
- d) La descrizione sintetica dell'attività da svolgere.

Art.3

Il Dirigente Scolastico individua il personale da utilizzare per le attività di cui sopra con le procedure di cui al Titolo III del presente regolamento.

Art. 4

Il Consiglio di Istituto autorizza il Dirigente Scolastico ad alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di attività programmate ad un prezzo calcolato sulla base di una stima prodotta da una commissione tecnica all'uopo nominata.

Art.5

L'elenco dei beni con il prezzo di vendita, viene pubblicato all'albo dell'Istituto a parità di condizioni il bene è ceduto ai genitori degli alunni (se minorenni) o agli alunni frequentanti la scuola.

Nel caso in cui la gara, nei termini di cui sopra, andrà deserta, il Dirigente Scolastico potrà cedere i beni a terzi tramite trattativa privata con ribasso sul prezzo determinato dalla commissione tecnica.

Art. 6

Il pagamento dovrà avvenire nelle forme di legge e il corrispettivo inserito nell'apposita posta del programma annuale.

TITOLO II

UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

Art. 7

Le palestre e i locali scolastici possono essere utilizzate fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della Scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile nell'osservanza delle norme previste dal D.L. 626/94 e per i fini previsti dal D.P.R. 567/96 e successive modificazioni.

Art. 8

Il Dirigente Scolastico è autorizzato a disporre la temporanea cessione dei locali scolastici.

Art. 9

Le palestre e i locali scolastici verranno concessi gratuitamente. In particolare considerazione devono essere prese le istanze di Associazioni sportive o Comitati portatori di esigenze e di problemi di gruppi e cittadini svantaggiati abitanti in quartieri privi di infrastrutture sportive. In ogni caso la precedenza verrà accordata a Enti, Associazioni e Gruppi di portatori di handicap, o che promuovono interventi a favore di minori a rischio. Sono escluse le concessioni ad Enti e Associazioni con finalità di lucro.

Art. 10

Le domande vanno presentate direttamente al Dirigente Scolastico con allegato un articolato programma dell'attività da svolgere.

Nella domanda di concessione dovrà essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione che l'attività non persegue fine di lucro.

Le Associazioni, Enti o Comitati non iscritti all'Albo Comunale degli Enti sportivi e culturali, devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

- Copia dell'atto costitutivo;
- Elenco degli iscritti.

Le Associazioni sportive devono allegare inoltre:

- ❖ Copia del documento di affiliazione alle federazioni sportive ufficialmente riconosciute;
- ❖ Copia tesseramento atleti.

Per Associazioni di ex alunni e genitori si rinvia a quanto previsto dal D.P.R. 567/96.

Art. 11

Prima del provvedimento di concessione va stipulata una convenzione tra il Dirigente Scolastico e il Rappresentante legale dell'Ente o Associazione concessionaria sulle modalità d'uso dei locali concessi, nella quale i concessionari dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di:

- Assumere a proprio carico le spese per le pulizie dei locali e quelle comunque connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali;
- Fornire il personale necessario per lo svolgimento delle attività;
- Assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone o cose, tanto se imputabili ad essi personalmente, quanto se prodotti da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.
- Contrarre una polizza per la responsabilità con un istituto assicurativo.

L'accertata violazione delle clausole della convenzione implica l'immediata decadenza della concessione.

Art. 12

Prima dell'utilizzazione vanno accertate le condizioni dei locali e delle attrezzature con verbale scritto, sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal Rappresentante dell'Associazione concessionaria. Tale accertamento va fatto anche a conclusione della utilizzazione mentre il Dirigente Scolastico può disporre di altri accertamenti anche durante il periodo d'uso.

TITOLO III

CRITERI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI.

Art.13

Il Dirigente Scolastico è autorizzato a stipulare, in nome e per conto dell'Istituzione Scolastica, contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Art.14

Il dirigente Scolastico, individuati i requisiti e le professionalità necessarie per svolgere una data prestazione d'opera, informa gli interessati con apposito bando da affiggere all'albo della scuola per almeno 10 giorni.

Chiunque abbia i requisiti può inviare, entro tale termine, al Dirigente Scolastico un dettagliato curriculum vitae.

Art.15

In prima istanza, salvo eventuali divieti di legge, saranno esaminati i curriculum vitae degli esperti interni, successivamente quelli esterni.

Art.16

Il Dirigente Scolastico, supportato eventualmente dal gruppo di progetto, dal referente o da eventuale Consiglio di classe o di modulo, individua, con formale provvedimento, il contraente con il quale stipulare il contratto d'opera sulla base dei seguenti criteri:

- Titolo di studio;
- Abilitazione o specializzazione specifica;
- Esperienze pregresse nello stesso campo o in altri affini;
- Membri di istituzioni o associazioni no profit.

Art. 17

I compensi da attribuire per l'insegnamento o per altre attività al personale interno, sono quelli previsti dai C.C.N.L., dal D.I. n°326 del 12/10/95, trasmesso con nota prot. n°17550 del 14/02/96 o da specifiche disposizioni normative (PON, CIPE, etc.)

Art. 18

I compensi da attribuire a personale esterno per attività di insegnamento, sono quelli previsti dal D.I. n°326 del 12/10/95 trasmesso con nota prot. n°17550 del 14/02/96 o da specifiche disposizioni normative, per altre prestazioni professionali, sono quelle deducibili dai contratti di lavoro delle categorie interessate o dalle parcelle previste dagli ordini professionali.

Art. 19

E' vietato al Dirigente Scolastico sottoscrivere contratti di prestazione d'opera con il personale interno che si sia assentato a qualsiasi titolo nel triennio precedente all'anno scolastico di riferimento mediamente per 15 giorni per anno scolastico, escluse le assenze:

1. per astensione obbligatoria o interdizione per maternità;
2. infortunio sul lavoro;
3. 3 gg per gravi motivi personali;
4. 15 gg per matrimonio.

Art. 20

Il personale esperto, interno o esterno, può contrarre, di norma, con l'istituzione scolastica un solo contratto di prestazione d'opera per anno scolastico, qualora lo stesso superi le 50 ore di attività e comunque non possono essere conferiti, di norma, alla medesima persona contratti con monte ore superiore alle 100 ore.

TITOLO IV

CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Art.21

Il Dirigente Scolastico è autorizzato a concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati.

Art.22

Le finalità dello "Sponsor" non possono in alcun modo contrastare con le finalità istituzionali della scuola.

Art.23

Il Dirigente Scolastico non può stipulare contratti aleatori e non può concedere in uso immagini degli alunni, senza autorizzazione dei genitori degli alunni interessati.

Art.24

Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere, nelle condizioni, vincoli od oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.

Art.25

Il contratto di sponsorizzazione può avere durata massima di anni tre, eventualmente rinnovabile.

Art.26

Il Dirigente Scolastico, nel caso di più proponenti e a parità di condizioni, stipula il contratto di sponsorizzazione con l'azienda che presenta caratteristiche statutarie di maggiore aderenza alle finalità di istruzione, formazione ed educative della scuola.

TITOLO V

CONTRATTI DI CONCESSIONE IN USO DEI SITI INFORMATICI

Art.27

Il Dirigente Scolastico è autorizzato ad ospitare sul sito informatico dell'istituzione scolastica istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche o enti di interesse culturale. Sono escluse le concessioni con Enti e Associazioni con finalità di lucro.

Art.28

Il Dirigente Scolastico deve assicurare la parità di accesso e la libertà di espressione. Hanno priorità di utilizzo le associazioni di alunni, ex alunni e genitori.

Art.29

Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto responsabile della attività e dei contenuti immessi nel sito dell'istituzione scolastica.

Art. 30

Il Dirigente Scolastico è autorizzato a stipulare contratti di sponsorizzazione del sito, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al titolo IV del presente regolamento.

Art.31

Il Dirigente Scolastico ha sempre la facoltà di disattivare il collegamento quando le attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI

Art. 32

Il Dirigente Scolastico è autorizzato a partecipare a progetti internazionali qualora gli stessi siano preventivamente approvati dal Collegio dei docenti ed inseriti nel P.O.F.

TITOLO VII

CARTA DI CREDITO

Art. 33

Ai sensi dell'art. 14 del D.I. 44/2001 l'Istituzione Scolastica può far ricorso all'utilizzo della carta di credito qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l'esecuzione delle spese relative:

- all'organizzazione di viaggi di istruzione;
- alla rappresentanza dell'istituto scolastico in Italia e all'estero;
- all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.

Titolare della carta di credito è il Dirigente Scolastico, il quale ne può altresì autorizzare l'uso da parte del direttore o di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

L'assegnazione, allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è prevista per un massimo di €1.500,00 annue.

TITOLO VIII

NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 33 bis

Allo stato attuale la scuola non possiede locali propri e non acquista ed aliena titoli di Stato, pertanto il Dirigente Scolastico, non può stipulare contratti che riguardino queste fattispecie.

Art. 34

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Art. 34 bis

Ai sensi del comma 1 dell'art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 il limite di spesa per l'attività di contrattazione del Dirigente Scolastico riguardante acquisti, appalti e forniture viene fissato in € 5.000,00; eccedendo tale limite l'attività negoziale posta in essere sarà oggetto di delibera da parte del Consiglio d'Istituto.

Art. 35

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto e la relativa pubblicazione all'Albo per giorni 15 ed annulla tutti i regolamenti e le disposizioni precedenti.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 56 del 9 novembre 2015.